



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

ISTANZA PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI - POTERI SOSTITUTIVI - ELENCO ATTI E DOCUMENTI NECESSARI A CORREDO DELL'ISTANZA

L'autotutela è senz'altro il più rapido dei sistemi per prevenire le liti tributarie.

In tutti i casi in cui un atto è palesemente illegittimo o errato prima di presentare il vero e proprio ricorso è possibile tentare di ottenerne l'annullamento in modo amichevole.

Si presenta una richiesta tramite l'istituto di **autotutela**, introdotto dall'art.68 del d.p.r. 287/1992 -poi abrogato- e attualmente disciplinato dal d.l.564/94 convertito nella legge 656/94 - integrato dalla legge 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97.

L'autotutela è per l'Amministrazione Tributaria una facoltà discrezionale, la presentazione di un'istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario (fiscale). Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

Nella domanda occorre riportare:

- l'atto di cui si chiede l'annullamento;
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

- il giudizio è ancora pendente;
- l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere.

L'annullamento dell'atto illegittimo provoca automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Il procedimento viene emesso obbligatoriamente a seguito apposita istanza e il relativo procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento della domanda.